

COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - LAVORO (XIII)

V.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 GENNAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE **RICCIO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi :		BUTTE	64
PRESIDENTE	59	MAGLIETTA	61, 62, 64 65,
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		MATTARELLI GINO, <i>Relatore per la II Commissione</i>	60
QUINTIERI: Abrogazione della legislazione contro l'urbanesimo e modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264 (172);		RAPELLI, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	61
NANNUZZI ed altri: Abrogazione della legge 9 aprile 1931, n. 258 e della legge 6 luglio 1939, n. 1092 (361);		SANNICOLÒ	62, 63
VENTURINI ed altri: Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (484);		SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	65
CUTTITTA: Abrogazione della legge 6 luglio 1939, n. 1092, riguardante provvedimenti contro l'urbanesimo (1998);		SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	62, 65
Senatori TERRACINI ed altri: Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (legge 9 aprile 1931, n. 350 e 6 luglio 1939, n. 1092) e modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia involontariamente disoccupati. (<i>Approvata dal Senato</i>). (2053)	60	ZANIBELLI	64
PRESIDENTE	60, 61, 62, 63, 65	Votazione segreta :	
BETTOLI	62	PRESIDENTE	65

La seduta comincia alle 10,25.

VERONESI, *Segretario* dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Ferioli, della XIII Commissione, è in congedo.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Quintieri: Abrogazione della legislazione contro l'urbanesimo e modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264 (172); dei deputati Nannuzzi ed altri: Abrogazione della legge 9 aprile 1931, n. 358 e della legge 6 luglio 1939, n. 1092 (361); dei deputati Venturini ed altri: Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (848); del deputato Cuttitta: Abrogazione della legge 6 luglio 1939, n. 1092, riguardante provvedimenti contro l'urbanesimo (1998) e dei senatori Terracini ed altri: Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (leggi 9 aprile 1931, n. 358 e 6 luglio 1939, n. 1092) e modificazioni alla legge 29 aprile 1949, 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (Approvata del Senato) (2053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del deputato Quintieri: Abrogazione della legislazione contro l'urbanesimo e modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264 (172); dei deputati Nannuzzi ed altri: Abrogazione della legge 9 aprile 1931, (361); Venturini ed altri: Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (848); Cuttitta: Abrogazione della legge 6 luglio 1939, n. 1092, riguardante provvedimenti contro l'urbanesimo (1998) e dei senatori Terracini, ed altri: Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (leggi 9 aprile 1931, n. 358 e 6 luglio 1939, n. 1092) e modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (*Approvato dal Senato*) (2053).

Comunico che il Comitato ristretto, incaricato della formulazione di un testo unificato dalle varie proposte di legge, ha concluso i propri lavori.

I Relatori Mattarelli Gino per la II Commissione e Rapelli per la XIII Commissione hanno facoltà di riferire.

MATTARELLI GINO, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Nella riunione di ieri pomeriggio del Comitato ristretto i rappresentanti di tutti

i gruppi politici hanno raggiunto un accordo sul seguente testo unificato delle varie proposte di legge.

Il titolo nuovo è stato così formulato:

« Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonché disposizioni per favorire la mobilità dei lavoratori ».

L'articolo 1, proposto dal Comitato ristretto, che unifica le identiche formulazioni contenute nelle proposte di legge Nannuzzi, Venturini e Terracini e quelle analoghe comprese nelle proposte di iniziativa dei deputati Quintieri e Cuttitta è il seguente:

« La legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, sono abrogate ».

Il Comitato ristretto, nella formulazione dell'articolo 2, ha preso quale base il corrispondente articolo della proposta di legge di iniziativa dei senatori Terracini ed altri aggiungendovi tre nuovi commi che derivano dall'accoglimento, con qualche modifica, dell'emendamento a firma del deputato Quintieri, presentato ieri nel corso della seduta delle nostre due Commissioni. Il testo di questo articolo è, pertanto, il seguente:

« L'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è modificato come segue:

« Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli uffici di cui al capo secondo del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, numero 136.

« Il lavoratore, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento dell'ufficio di altro comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale situato nella stessa provincia oppure in altra provincia contermine o comunque nel raggio di 150 chilometri.

La richiesta di trasferimento deve essere presentata all'ufficio di collocamento del comune di residenza che, previa cancellazione del lavoratore dalle proprie liste, provvede a trasmettere gli atti all'ufficio di collocamento indicato dal lavoratore.

III LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1961

I lavoratori che trasferiscono la propria iscrizione nelle liste di collocamento di altro ufficio conservano l'anzianità d'iscrizione in precedenza maturata ».

L'articolo 3, che viene proposto dal Comitato ristretto, è identico al corrispondente articolo della proposta di legge Terracini:

« All'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente comma:

« I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da accordi internazionali ».

L'articolo 4 è stato formulato dal Comitato ristretto sulla base del secondo emendamento a firma del deputato Quintieri, illustrato nelle sedute delle nostre Commissioni di ieri mattina.

« Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituiti dai seguenti:

« In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la Commissione di cui all'articolo 25, a richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, può autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalità, lavoratori di altri comuni anche di provincie contermini.

In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

L'ultimo comma resta invariato come nella proposta Terracini:

« Ferme restando le precedenze al collocamento previste da leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV ».

L'articolo 5 è identico a quelli contenuti nelle proposte di legge Venturini (848) Nannuzzi (361) e Terracini (2053).

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Conseguentemente, trattandosi di un testo unificato, nella testata del messaggio del Presidente della Camera, con il quale questo

provvedimento, una volta approvato, verrà inviato al Senato, saranno indicati i nomi di tutti i proponenti le cinque proposte di legge.

MAGLIETTA. Mi permetto di far osservare che dalla formulazione del titolo può nascere un equivoco, sia pure involontario. La seconda parte del titolo dice: « disposizioni per favorire la mobilità dei lavoratori »; ma, in sostanza, si tratta, invece, di norme per agevolare l'acquisizione del lavoro, in quanto ogni cittadino si può muovere come vuole e crede.

Mi sembra più giusta la formulazione del titolo di cui alla proposta di legge del senatore Terracini e sarei del parere di riprodurla integralmente, perché con le varie norme del provvedimento noi statuiamo in materia di collocamento, e non ci occupiamo della mobilità del lavoratore, che può andare dove vuole. Non so se riesco a rendere chiaro il mio pensiero ma si tratta di due cose diverse; mentre, quale cittadino, posso muovermi come desidero, in questa legge come lavoratore, trovo delle norme che agevolano la mia iscrizione al collocamento A oppure al collocamento B, cioè delle disposizioni che mi agevolano non solo nella ricerca, ma anche nella acquisizione del lavoro.

Una seconda osservazione è questa: al comma aggiuntivo dell'articolo 2 propongo di sostituire le parole: « o comunque » con le parole « e comunque », perché secondo me questa sarebbe una formulazione più esatta.

PRESIDENTE. Scusi onorevole Maglietta questa sua seconda osservazione mi sembra contraria al concetto ispiratore della norma in quanto la « e » al posto della « o » determina una più ridotta sfera di applicazione della disposizione, con danno dei lavoratori.

MAGLIETTA. Sì, è vero! Ritiro la mia proposta.

RAPELLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Sul titolo possiamo trovare facilmente un accordo. Sul concetto di mobilità poi, vi sono tesi contrastanti: io, personalmente, sono favorevole non soltanto alla cosiddetta mobilità territoriale, ma alla mobilità dei lavoratori in ogni senso.

Noi, ora, consideriamo la mobilità territoriale e non regolamentiamo la mobilità professionale che sarà, dal punto di vista della tecnica legislativa più esatto considerare in un'altra legge, soprattutto per agevolare il passaggio della manodopera dal settore agricolo a quello industriale, dato che il settore agricolo presenta una notevole eccedenza di lavoratori.

Con questo provvedimento, onorevole Maglietta, si compie un primo passo: si agevola uno degli aspetti della mobilità.

Nel titolo del provvedimento si può trovare una parola diversa da mobilità; poiché si tratta non di un fatto professionale, ma soltanto di una agevolazione alla mobilità territoriale, potremmo adottare proprio questa formulazione. « mobilità territoriale » che a me sembra più esatta.

Dovremmo, invece, far presente al Governo, eventualmente con un ordine del giorno, la necessità di rivedere la legge 29 aprile 1949, n. 264, che pone molti limiti alla mobilità professionale.

PRESIDENTE. Onorevole Rapelli, lasciamo, per ora, accantonati gli aspetti propri della mobilità professionale dei lavoratori in quanto non è argomento in discussione.

Per quanto riguarda il titolo si potrebbe accogliere la formula: « agevolazione della mobilità territoriale dei lavoratori ».

SANNICOLÒ. Non capisco perché si sia abbandonato il titolo della proposta di legge del senatore Terracini. La prima parte, è chiarissima e va bene: « Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo »; nella seconda parte un richiamo alla legge 29 aprile 1949, n. 264, sarebbe opportuno in quanto noi questa legge l'abbiamo modificata.

SULLO, Ministro del lavoro e previdenza sociale. Sono favorevole alla formulazione proposta dal Comitato ristretto, per quanto riguarda il titolo, perché credo che nella intitolazione delle leggi sia bene evitare l'elencazione delle leggi modificate; mi sembra più corretto indicare gli argomenti al posto delle date e dei numeri delle leggi.

Ritengo opportuno sottolineare anche l'aspetto positivo del testo proposto dal Comitato ristretto: infatti con la formulazione proposta non si abrogano soltanto delle norme preesistenti creando un vuoto, ma sono state elaborate delle disposizioni nuove e di carattere positivo, che danno ai lavoratori la possibilità di cambiare la loro residenza e di valersi di una mobilità territoriale.

Colgo l'occasione per precisare che è mio intendimento favorire, oltre che la mobilità territoriale, anche quella professionale dei lavoratori.

Il Governo è pienamente consapevole che la legge sul collocamento deve essere modificata, per due motivi: in primo luogo dieci anni di esperienza ci hanno dimostrato che alcuni istituti previsti nella legge sul collocamento sono insufficienti e che altri istituti

dovrebbero essere creati; in secondo luogo stiamo per contrarre impegni di carattere internazionale, anche per quanto riguarda il collocamento ed il regolamento della libera circolazione dei lavoratori e, di conseguenza, dovremo modificare anche la nostra legislazione interna.

È mia opinione che questo problema debba essere affrontato tutto in una volta ed al momento opportuno; non possiamo attuare prima una modifica sulla base della esperienza italiana e, due mesi dopo, emendare la stessa legge per adeguarla al regolamento internazionale della libera circolazione.

È mio intendimento nominare una speciale commissione per lo studio di questo problema. Tuttavia, credo che prima di cinque o sei mesi non sarà possibile presentare al Parlamento il relativo disegno di legge. È evidente che dobbiamo studiare un complesso di norme organiche rinnovando gli istituti fondamentali della nostra legislazione sul collocamento al lavoro adeguandoli alle nuove esigenze di ordine internazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Maglietta propone il seguente emendamento al titolo della legge: sostituire le parole « disposizioni per favorire la mobilità territoriale dei lavoratori », con le altre « agevolare l'avviamento al lavoro ».

RAPELLI, Relatore per la XIII Commissione. L'obiettivo finale cui dobbiamo tendere è la libera circolazione dei lavoratori, però con questo provvedimento non abbiamo ancora statuita la libera circolazione ma semplicemente una maggiore mobilità.

Accontentiamoci di dire che abbiamo agevolato una prima mobilità territoriale.

MAGLIETTA. Agevolazione ai fini di una iscrizione...

RAPELLI, Relatore per la XIII Commissione. Noi abbiamo di fatto agevolato una mobilità territoriale.

BETTOLI. Dato che si parla di libera circolazione, perché noi non diciamo: « nonché disposizioni per favorire la libera circolazione territoriale dei lavoratori ». Ci inseriremo, così, in quel processo della libera circolazione del lavoro sul piano internazionale.

PRESIDENTE. In sostanza il Relatore, per la XIII Commissione, onorevole Rapelli, propone di mantenere il titolo che è stato formulato ieri dal Comitato ristretto, aggiungendo « per favorire la mobilità territoriale ».

RAPELLI, Relatore per la XIII Commissione. Preferirei dire: « per agevolare... ».

MAGLIETTA. Questo è, già, un po' meglio.

III LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (INTERNI - LAVORO) — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1961

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, ritengo che le Commissioni siano d'accordo sulla modifica proposta dall'onorevole Rapelli e che, pertanto, il titolo del provvedimento possa essere così formulato:

« Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo, nonché disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 1. Ne do lettura:

« La legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, sono abrogate »

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« L'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è modificato come segue:

« Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Il lavoratore, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale situato nella stessa provincia oppure in altra provincia contermina o comunque nel raggio di 150 chilometri.

La richiesta di trasferimento deve essere presentata all'Ufficio di collocamento del comune di residenza che, previa cancellazione del lavoratore dalle proprie liste, provvede a trasmettere gli atti all'Ufficio di collocamento indicato dal lavoratore.

I lavoratori che trasferiscono la propria iscrizione nelle liste di collocamento di altro ufficio conservano l'anzianità d'iscrizione in precedenza maturata ».

Poiché non vi sono osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« All'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente comma:

« I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da accordi internazionali ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituiti dai seguenti:

« In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la Commissione di cui all'articolo 25, a richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, può autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalità, lavoratori di altri comuni anche di province contermini.

In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ferme restando le precedenze al collocamento previste da leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV ».

Poiché non vi sono osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SANNICOLÒ. Io ero favorevole all'approvazione del testo della proposta di legge Terracini così come ci era stato trasmesso dal Senato. Spero che, ora, il Senato non vorrà perdere ulteriore tempo. È evidente che noi non possiamo fare alcuna pressione sull'altro ramo del Parlamento, però vorrei pregare i colleghi, se sono d'accordo, di rappresentare, ciascuno per proprio conto, ai senatori dei ri-

spettivi gruppi la necessità di un rapido esame di questa proposta di legge.

BUTTÈ. La legge che abbiamo approvato e che fra pochi minuti voteremo a scrutinio segreto è il primo provvedimento che viene varato dalla Camera per sanare delle situazioni di fatto, in quanto il fenomeno degli abusivi è una realtà concreta. Ma, dopo l'approvazione di questa legge, si deve prevedere una intensificazione del fenomeno migratorio, che produce aumenti, qualche volta improvvisi, della popolazione in determinati comuni, particolarmente del nord d'Italia.

Non mi soffermo ad illustrare alcune contingenti situazioni, come ad esempio quella di Rho, ove il comune deve provvedere con un bilancio che ha determinate proporzioni, in rapporto alla popolazione dei contribuenti, al mantenimento di 150 persone sprovviste di qualsiasi possibilità di lavoro e di mezzi di sussistenza.

Pertanto, senza dilungarmi molto, mi pare opportuno richiamare l'attenzione del Governo su questi riflessi di ordine finanziario che verranno a gravare sui comuni e di agevolare la composizione e la soluzione di tutti quei problemi che sono inerenti al cambiamento di residenza e che, evidentemente, dopo l'approvazione di questa legge si intensificheranno. Mi riferisco alla necessità di prevedere maggiori crediti per la soluzione di tutti quei complessi problemi (case, edilizia scolastica, ecc.) che sono collegati a queste migrazioni interne.

Presento, pertanto, un ordine del giorno firmato anche dal collega Colombo Vittorino che riassume in poche parole questi concetti:

« Le Commissioni II (Affari interni) e XIII (Lavoro e previdenza sociale) nell'approvare il testo unificato delle proposte di legge nn. 172, 361, 848, 1998 e 2053, che abroga la legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo e introduce agevolazioni in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, invita il Governo

a studiare i riflessi di ordine finanziario che verranno a ricadere sui bilanci dei comuni, particolarmente di quelli del nord d'Italia, al fine di adottare tutti quei provvedimenti che risultino idonei a permettere agli enti locali di fronteggiare la situazione determinata dai trasferimenti di residenza che riceveranno, per effetto della nuova legge, notevole impulso ».

ZANIBELLI. Ho chiesto la parola per esprimere la mia adesione all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Buttè, ma che

gradirei vedere integrato con un altro argomento che, brevemente, sottolineo all'attenzione del Ministro.

Mi preoccupo dei riflessi che possono derivare dall'applicazione di questa legge, per quanto riguarda concentramenti imprevedibili ed incontrollabili di manodopera in alcune zone, tali da creare per i comuni delle complicazioni notevoli, anche dal punto di vista dell'assistenza.

Ma vi è anche un altro aspetto da sottolineare: il fenomeno della migrazione ed in particolare quello che determina una rotazione notevolissima della manodopera principalmente nel settore agricolo, comporta quasi sempre il tentativo da parte dei datori di lavoro di imporre salari o condizioni non corrispondenti a quelli sindacalmente in vigore, determinando delle situazioni in deroga alle condizioni contrattuali vigenti. Vorrei, pertanto, richiamare all'attenzione del Ministro l'esigenza di una particolare vigilanza sulla esatta applicazione delle norme contrattuali affinché, nel periodo immediatamente successivo alla entrata in vigore di questa legge, non debbano crearsi degli squilibri sul piano contrattuale, a danno dei lavoratori.

Concludo esprimendo la soddisfazione per aver visto giungere in porto questo provvedimento legislativo che rappresenta anche una istanza delle organizzazioni sindacali.

Sono convinto che le leggi in genere, e questa in particolare, se vogliono avere una efficacia, debbono interpretare la realtà dei vari fenomeni che tendono ad un assestamento naturale e, solo codificando le nuove situazioni, si evita, da un lato, la confusione che deriva dal contrasto esistente nella lettera delle norme e la quotidiana realtà dei fatti e, dall'altro, si giunge in tempo per sanare delle situazioni e favorire quella giusta circolazione della manodopera che, in futuro, avrà degli sviluppi anche maggiori.

Per questi motivi ci possiamo dichiarare soddisfatti del lavoro svolto e ci auguriamo che, anche attraverso gli opportuni interventi del Governo, il Senato voglia approvare questa proposta di legge così come è stata da noi formulata senza ulteriori modifiche, in modo da darle immediata applicazione.

MAGLIETTA. Mi sia consentito avanzare alcune riserve sull'ordine del giorno Buttè, più che altro sulla sua formulazione letterale.

Prima di tutto io credo che dovremmo evitare ogni volta che sia possibile, di contrapporre il nord al sud.

Mi permetto di far osservare che si potrebbe formulare un ordine del giorno più

III LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1961

semplice. Tenendo conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Zanibelli si dovrebbe sollecitare da parte del Governo e di tutti i dicasteri che siano adottate misure adeguate per provvedere alla rapida soluzione della situazione esistente, venendo incontro ai comuni anche per le questioni di carattere finanziario.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rispondo brevemente, per la parte di più diretta competenza del Ministero dell'interno, dicendo che l'invito che ci è stato rivolto viene accolto ben volentieri perché, sostanzialmente, si vuole che questa legge trovi applicazione nel modo migliore; che le eventuali conseguenze negative vengano equamente ripartite fra comuni, province e Stato; che nella ipotesi di comuni, che non siano in grado di sostenere gli oneri, la legge non sia sterilizzata e lo Stato intervenga per sanare la situazione.

Ritengo accoglibile la richiesta dell'onorevole Maglietta, che desidera sopprimere l'ac cenno al nord d'Italia, in effetti Napoli rispetto a zone più depresse sopporta degli oneri superiori a molte città del nord; comunque si può usare una formula più generica.

Voglio sottolineare che il Governo accetta ben volentieri dei pesi pur di vedere questa legge integralmente applicata e, per quanto riguarda il Ministero dell'interno, farò presente al collega Sottosegretario di Stato Bissolati il desiderio di queste nostre due Commissioni che il provvedimento sia messo al più presto all'ordine del giorno del Senato.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Devo congratularmi per la rapidità con la quale è stato concluso l'iter del provvedimento e vorrei che le Commissioni dessero atto al Governo che abbiamo mantenuto le promesse fatte, anche solennemente, in assemblee qualificate. In occasione della settimana sociale dei cattolici, a nome del Governo, affermai che eravamo pronti alla discussione del provvedimento e, infatti, il Governo non ha mai avuto incertezze in proposito, quantunque fossero sorte difficoltà di ordine procedurale.

Nei prossimi mesi, quando questa legge sarà applicata, vi sarà molto da lavorare, e siamo non solo convinti che i mali non si guariscono nascondendoli o ignorandoli, ma che soltanto attraverso l'analisi delle conseguenze, alla luce del sole, certi mali possono essere sanati.

Il Governo è favorevole, come ha già detto il Sottosegretario Scalfaro, perché questa proposta di legge sia discussa al più presto anche

al Senato e farà presente il suo desiderio all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do, ora, lettura dell'ordine del giorno.

L'onorevole Maglietta ha proposto di sopprimere le parole « del nord d'Italia » ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Scalfaro si è dichiarato d'accordo su questa modifica.

Pongo in votazione questo emendamento. *(È approvato)*.

MAGLIETTA. Bisognerebbe contemperare anche quanto ha detto il Sottosegretario di Stato Scalfaro, con il quale concordo, con le dichiarazioni dell'onorevole Zanibelli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Buttè e firmato anche dal deputato Colombo Vittorino, integrato con le osservazioni del deputato Zanibelli:

« Le Commissioni II (Affari interni) e XIII (Lavoro e previdenza sociale) nell'approvare il testo unificato delle proposte di legge nn. 127, 361, 848, 1998 e 2053 che abroga la legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo introducendo modificazioni in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati,

invitano il Governo

a studiare i riflessi di ordine finanziario che verranno a ricadere sui bilanci dei comuni, al fine di adottare tutti quei provvedimenti che risultino idonei a permettere agli enti locali di fronteggiare la situazione determinata dai trasferimenti di residenza che riceveranno per effetto della nuova legge notevole impulso. Fanno presente la necessità che gli Ispettorati del lavoro vigilino affinché nei confronti di tutti i lavoratori vengano integralmente applicate le norme previste dai vigenti contratti di lavoro, in modo da evitare che l'applicazione della nuova legge determini dei pregiudizievole squilibri sul piano contrattuale a danno dei lavoratori ».

Pongo in votazione l'ordine del giorno. *(È approvato)*.

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge nn. 172, 361, 848, 1998 e 2053 testé approvato.

(Segue la votazione).

 III LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (INTERNI — LAVORO) — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1961

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

QUINTIERI, NANNUZZI ed altri; VENTURINI ed altri; CUTTITTA; e dei senatori TERRACINI ed altri: « Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonché disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori » (172, 361, 848, 1998, 2053):

Presenti e votanti	59
Maggioranza	31
Voti favorevoli	59
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la II Commissione: Benzi, Bisantis, Cervone, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, De Martino Francesco, Ferri, Gagliardi, Gotelli Angela, Greppi, Lattanzio, Malfatti,

Mattarelli Gino, Nanni, Pintus, Preziosi Costantino, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni.

Per la XIII Commissione: Armaroli, Bettoli, Bianchi Fortunato, Buttè, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorio, Conte, De Marzi Fernando, Donat-Cattin, Ferrarotti, Foa, Franco Raffaele, Gitti, Isgrò, Maglietta, Mazzoni, Negroni, Nucci, Pezzino, Pucci Ernesto, Quintieri, Rapelli, Repossi, Romagnoli, Santi, Savoldi, Scalia Vito, Scarpa, Storti Bruno, Sulotto, Venegoni, Zanibelli.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI